

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
RICORSO EX ARTT. 330, 333, 336 C.C.

Per: **Sig. Tizio**, nato a Roma il e residente in Roma, Via n., C.F., rappresentato e difeso dall'Avv.

C.F.(PEC: – fax 0.....), con studio in Roma, via, presso cuiè elettivamente domiciliato giusta delega in calce al presente atto

Contro: **Sig.ra Caia**, nata a Roma, il, residente in Roma, Via n.....

IN FATTO

- 1) il sig. Sig. Tizio e la sig.ra Sig.ra Caia hanno contratto matrimonio concordatario in Roma, in data ;
- 2) dalla loro unione è nato a Roma il figlio Sempronio in data 15.08.2008;
- 3) la Sig.ra Caia, fin dal momento della nascita del figlio, è sempre stata una persona più dedita alla propria carriera che alla famiglia e non si è mai troppo curata del proprio figlio Sempronio, a tal punto da delegare spesso i compiti di casa alla colf e al proprio marito;
- 4) Alla mancanza di cure ed attenzioni nei confronti del minore, durante i primi anni di matrimonio, si sono aggiunti in epoca recente atteggiamenti aggressivi sia nei confronti del minore che del proprio marito. Uno degli episodi riferiti dal ricorrente, fu quando, nel mese di gennaio 2017, la Sig.ra Caia rimproverò il figlio alla presenza della colf e della nonna paterna.
- 5) A seguito di ciò, la Sig.ra Caia dimostrava una continua mancanza di attenzioni e di cure nei confronti del proprio figlio, con assenze frequenti da casa, per quelle che la stessa definiva cene di lavoro o altri impegni lavorativi e quando era fuori casa si disinteressava completamente al minore. In tutte le occasioni in cui la Sig.ra Caia si trovava fuori casa e in particolar modo quando si recava a pernottare fuori Roma, la stessa non faceva nemmeno una telefonata per sapere come stesse il proprio figlio.

6) Quando invece si trovava a casa, rientrando sempre alle ore 21,00, parlava con il proprio figlio solo dei compiti scolastici, esortandolo solamente ad essere più bravo degli altri compagni di scuola, senza mai interessarsi ai reali bisogni del bambino. Si recava, poi, subito dopo cena a dormire, non preoccupandosi più di lui, tanto che era sempre il padre a rimanere tutte le sere con Sempronio e a prepararlo per andare al letto; oltretutto la stessa non si preoccupava nemmeno dell'igiene e della cura personale del figlio, che veniva demandata sempre al padre e alla colf.

7) la Sig.ra Caia, nel frattempo, subito dopo aver ricevuto la richiesta da parte del marito di separarsi, continuò a dimostrare atteggiamenti aggressivi e denigratori nei confronti del marito, anche alla presenza del figlio minore, andando spesso su tutte le furie, aumentando la propria aggressività nei confronti del marito, alzando la voce e minacciandolo spesso alla presenza del figlio.

8) recentemente, la Sig.ra Caia, continuava a disinteressarsi del proprio figlio, dimostrando, altresì, nei confronti dello stesso un'ansia eccessiva di perfezionismo, che ha portato lo stesso minore a sentirsi sotto pressione e a maturare nel proprio animo una intolleranza a frequentare la scuola. Significativo uno degli ultimi episodi, riferito dal ricorrente.....

Il padre diversamente, più incline a comprendere le esigenze del figlio, lo aiutava a proseguire nei propri compiti, senza caricarlo di eccessive responsabilità, consolandolo e cercando di comprendere i suoi bisogni.

9) a fronte dei descritti comportamenti della sig.ra Sig.ra Caia, non paiono, quindi, sussistere dubbi circa l'applicabilità nei confronti della medesima dell'articolo 330 c.c., dal momento che la madre ha palesemente violato i propri doveri connessi alla responsabilità genitoriale, nei confronti del figlio minore.

IN DIRITTO

Il principio alla bigenitorialità, frutto della legge sull'affido condiviso (L. 54/2006), sancisce il diritto del minore di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il diritto-dovere dei genitori di partecipare attivamente nel progetto educativo, di crescita, di assistenza

della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato al fine di eliminare gli effetti dell'evento della separazione.

In tema di bigenitorialità la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3331/2016 ha stabilito che la bigenitorialità, quale diritto del minore, connessa con l'affidamento condiviso, deve essere tutelata mediante il collocamento prevalente del figlio presso il genitore che è in grado di garantire il rispetto della figura dell'altro genitore.

Tuttavia, è notorio che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.

Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728).

L'affidamento della prole ad uno dei due genitori non deve inoltre mai essere concepito come un diritto dell'uno o dell'altro, né come premio consolatorio (o punizione) in relazione alla responsabilità per il fallimento del loro rapporto affettivo.

Quindi, l'affidamento condiviso presupponendo la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, costituisce il regime prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.

Tuttavia, ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse

esclusivo del minore, occorre in tali casi procedere con l'affidamento esclusivo.

E' stato per esempio stabilito che l'affidamento esclusivo può essere disposto in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno deigenitori che porta fino alla richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale così come già acclarato in sentenze recenti quali ad esempio le sentenze n. 6518/2012 - Tribunale di Padova Sez., I del 19.3.2015 e la n. 973/2016 - Tribunale di Mantova Sez. I, del 23.8.2016.

Nel caso di specie, non soltanto la Sig.ra Caia non è stata in grado di instaurare un sano rapporto con l'unico figlio, ma ha altresì manifestato ripetutamente condotte aggressive sia nei confronti del marito che del minore Sempronio.

In merito ancora all'inidoneità della madre, occorre valutare che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. mirano non già a punire i genitori per gli adempimenti connessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che perl'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. La natura colposa ovvero dolosa dell'inadempimento può tuttavia influire solo nell'indirizzare il giudice verso la misura più drastica della decadenza ex art. 330 c.c., o piuttosto verso provvedimenti meno severi ma certamente di protezione del minore come quelli ex artt. 333 e 336 c.c., secondo il maggiore o minore grado di consapevolezza dei genitori e secondo il grado di pericolo per il minore.

Nel caso di specie, appare evidente come la gravità degli atti posti in essere dalla Sig.ra Caia rispondano ai presupposti previsti dalla legge per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità (ossia la condotta in contrasto con i doveri inerenti la potestà o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio quale conseguenza di quella condotta).

Per quanto sin d'ora esposto, il Sig. Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Il.mo Tribunale adito affinché Voglia:

valutare gli atti commissivi ed omissivi della sig.ra Sig.ra Caia e per l'effetto:

Nominare il curatore speciale del minore e nel merito accogliere il ricorso, dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti del figlio Sempronio, anche previa CTU, che con il presente atto formalmente si richiede, atta a valutare gli atti commessi dalla Sig.ra Caia nei confronti del figlio e del sig. Tizio e la reale capacità genitoriale della stessa, nonché il pregiudizio reale (o futuro) patito dal minore a causa degli atteggiamenti materni, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt.330, 333 e 336 c.c..

Si allegano i seguenti documenti:

1) Certificati anagrafici e di residenza; 2) Certificato di stato di famiglia; 3)

Altri documenti utili per la decisione

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si confida nell'accoglimento

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente in quanto concernente la prole.

Luogo e data

Ricorrente

Firma Avv